

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 049/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 27 novembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. BJELICA NENAD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SPEZIA/CAGLIARI DEL 15.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Bjelica Nenad, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. CALAIO' EMANUELE AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA;

- AMMENDA DI €1.500,00,

INFLITTE SEGUITO GARA SPEZIA/CAGLIARI DEL 15.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Calaiò Emanuele, riduce la sanzione inflitta a complessive 3 giornate di squalifica, senza ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAICEVIC FILIP SEGUITO GARA LIVORNO/VICENZA DEL 14.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 27 novembre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio